



*Consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”*

L’AIRA, accogliendo l’invito alla pubblica consultazione formulato dall’autorità di vigilanza e concernente “Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019”, intende porre l’attenzione su alcuni punti che evidenziano, ad avviso proprio e di molti Associati, significative criticità, in considerazione dei già pressanti oneri antiriciclaggio che connotano l’attività dei soggetti obbligati in ambito bancario. Si riportano nel seguito alcune osservazioni e contributi in qualità di Associazione rappresentativa di interessi dei Responsabili AML.

Codesta Autorità evidenzia, giustamente, l’importanza di poter acquisire informazioni strutturate in materia di AML/CFT, in quanto essenziale per la definizione di processi efficienti per l’analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L’analisi non potrebbe essere efficacemente svolta con i soli dati trasmessi dagli intermediari con le segnalazioni di vigilanza prudenziale e le segnalazioni aggregate SARA, ragion per cui la Banca d’Italia, a partire dal 2022, ha avviato una rilevazione strutturale dei dati e delle informazioni rilevanti per finalità AML/CFT attraverso un questionario antiriciclaggio sottoposto in formato excel a tutti gli intermediari vigilati, secondo una prassi molto diffusa a livello europeo. In base all’art. 7, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 231/2007 – che consente alle Autorità di vigilanza di richiedere l’invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con le modalità e nei termini stabiliti nelle proprie Disposizioni secondarie – l’Autorità ritiene opportuno trasformare la raccolta di dati effettuata attraverso il questionario in una segnalazione che presenti la forma, gli schemi e i controlli tipici del sistema segnaletico della Banca d’Italia.

Non v’è dubbio che la nuova modalità di trasmissione delle informazioni consentirà alla Banca d’Italia di acquisire il set di dati in modo sistematico e strutturato e, al contempo, agli intermediari di rendere più efficienti i loro sistemi per la trasmissione delle informazioni stesse attraverso, ad esempio, l’utilizzo di forme di automazione,



ma ciò non può prescindere da alcune considerazioni di opportunità e/o efficientamento dei complessivi sistemi di gestione dei vari adempimenti normativi.

Nello specifico, l'AIRA intende valorizzare l'attenzione propria e dei propri Associati sugli elementi di novità introdotti dalle nuove disposizioni, con particolare riguardo all'anticipazione del termine per l'invio alla Banca d'Italia del documento di autovalutazione e della relazione annuale.

Pur comprendendo l'utilità di un'unica data di inoltro per la Relazione Annuale (comprensiva dell'esercizio di autovalutazione annuale dei rischi antiriciclaggio) e il flusso delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio, sarebbe opportuno che tale data fosse identificata nel 30 aprile, mantenendo inalterata l'attuale data di inoltro della Relazione Annuale, ovvero nel 30 giugno, come avviene per gli intermediari assicurativi, elemento che di certo aiuterebbe la sinergia tra il comparto bancario e assicurativo, a maggior ragione nel caso di "grandi gruppi" chiamati a gestire una pluralità di *legal entities*.

La data del 31 marzo ridurrebbe per le banche, di fatto e con risvolti pregiudizievoli, le tempistiche di lavorazione e presentazione al CDA della Relazione Annuale, determinando un'evidente criticità operativa per l'intero settore bancario.

Si confida in un positivo accoglimento e si resta a disposizione per ogni ulteriore evenienza.

Distinti saluti

Roma, 15 settembre 2024

Il Presidente

Prof. Avv. Ranieri Razzante